

Legge 31 marzo 1979, n. 92

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 1 aprile 1979, n. 91

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 gennaio 1979, n.20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro, nonché norme in materia di obblighi contributivi.

Articolo 6

Definizione di lavoratore agricolo ai fini degli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale.

Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:

- a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
- b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboscimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;
- d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta; (1)
- e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboscamento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività. (2)

(1) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 4, D.Lgs. 30.04.1998, n. 173.

(2) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 4, D.Lgs. 30.04.1998, n. 173.